

# I LAICI NELLA CANONISTICA MEDIEVALE (SECOLI XII-XV)

LAITY IN THE MEDIEVAL CANON LAW  
(12TH-15TH CENTURY)

ANDREA PADOVANI\*

RIASSUNTO: Il *Decretum* di Graziano – composto a distanza di pochi anni dal concordato di Worms, che concludeva la drammatica lotta per le investiture – assegna ai laici un ruolo assai ridotto nella Chiesa. Da un lato agisce ancora il ricordo delle recenti violenze esercitate dai *potentes* secolari; dall'altro prevale la diffidenza nei confronti dei laici, ritenuti per lo più ignoranti (*ydioetae*). Il quadro muta però dal momento in cui alcuni laici si segnalano per la loro competenza in diritto civile e poi canonico. Il loro intervento prima nell'inquisizione antiereticale, poi nelle intricate vicende del Grande Scisma, attribuirà loro una nuova, decisiva importanza nella gestione degli affari ecclesiastici.

PAROLE CHIAVE: Laici nel medioevo, scuole di diritto canonico, Grande Scisma.

ABSTRACT: Gratian's *Decretum* – composed only few years after the Concordat of Worms, concluding the dramatic Struggle for the Investitures – assigns to the laymen a restricted role in Church's life. On one side, it resounds the still vivid memory of the violences inferted by the secular *potentes*; on the other one, it is prevailing a mistrust against the laymen deemed as mostly ignorant (*ydioetae*). Such a picture changes when some laymen became leaders in civil and canon law as well. Their participation first to the anti-heretical inquisition and later to the intricate vicissitudes of the Great Schism, enabled them to reach a new distinguished position in the ecclesiastical world.

KEYWORDS: Laymen in the Middle Ages, Schools of Canon Law, Great Schism.

SOMMARIO: 1. Dopo Worms (1122). Chierici e laici nel Decreto di Graziano. – 2. All'estremo opposto: i giuristi laici nel turbine del Grande Scisma. – 3. I fattori di una progressiva evoluzione. – 4. La rottura di una tradizione: maestri laici docenti di diritto canonico. – 5. Enrico da Susa, cardinale Ostiense, su teologia, diritto romano e diritto canonico. – 6. L'impegno a largo raggio dei giuristi laici nella Chiesa. – 7. Per concludere.

\* andrea.padovani@unibo.it, Già Professore ordinario di Storia del Diritto medievale e moderno, Università degli Studi di Bologna.

## 1. DOPO WORMS (1122). CHIERICI E LAICI NEL DECRETO DI GRAZIANO

Al termine della lunga e lacerante contrapposizione tra Chiesa e Impero finalmente composta (ma in via provvisoria) col concordato di Worms del 1122, il Decreto di Graziano delimita rigidamente gli spazi riservati a chierici e laici. A questi ultimi la D. 96, c. 1 – che riprende i deliberati del sinodo celebrato in S. Pietro, a Roma, nel 502<sup>1</sup> – è negata ogni *facultas* o *potestas* di disporre («disponendi») «de rebus ecclesiasticis» o di stabilire («statuendi») alcunché «in ecclesia»: ciò di cui è competente solo il pontefice romano. Il divieto opposto ai laici riguarda – e qui ancora brucia il ricordo di recenti sovrappaffazioni – l’elezione di vescovi e abati, patriarchi o metropolitani, fosse pure per mano dell’imperatore o di un re.<sup>2</sup> Ancor più inammissibile, a seguito del decreto di Nicolò I (1059) è l’ingerenza nell’elezione di un pontefice, cui hanno diritto esclusivo i «cardinales episcopi cum religiosis clericis catholicisque laicis, licet paucis»: <sup>3</sup> ammissione però esclusa da Graziano nel d.a. D. 97, c. 1 («nec imperatori, nec cuilibet laico decernere vel de electione Pontificis vel de rebus ecclesiasticis. Quecumque autem ab eis constituta fuerint, pro infectis habenda sunt, nisi subscriptione Romani Pontificis fuerint roborata»). Al più, il *populus* può soltanto «consensum electioni adhibere». <sup>4</sup> Nessun laico, d’ora in poi, potrà sottoporre un chierico al giudizio di un tribunale secolare sottraendolo a quello del proprio ordinario, <sup>5</sup> «quia pro meritis subditorum disponitur a Deo vita rectorum». <sup>6</sup>

La partecipazione dei laici alla vita sacramentale della Chiesa è fortemente limitata: l’amministrazione del battesimo a chi è in pericolo di vita si conce-

<sup>1</sup> G. BARDY, *Il papato dopo Calcedonia. Gli scismi romani (461-514)*, in P. DE LABRIOLLE, G. BARDY, L. BRÉHIER, G. DE PLINVAL, *Storia della Chiesa dalle origini ai nostri giorni. IV. Dalla morte di Teodorico all’avvento di S. Gregorio Magno (395-590)*, Torino, SAIE, 1972, pp. 422, 432. Similmente C. 16, q. 7, c. 23. Sull’onda delle tensioni suscitate dalla cd. ‘Lotta per le investiture’ Graziano scrive (d.a. C. 16, q. 7, c. 1): «Laici autem nec sua, nec episcoporum auctoritate decimas vel ecclesias possidere possunt».

<sup>2</sup> C. 16, q. 7, c. 12, c. 13, c. 16, c. 24; D. 63, c. 1, c. 8; D. 61, c. 1.

<sup>3</sup> D. 33, q. 1, § 5. Cf. H. FUHRMANN, *Guida al Medioevo*, traduzione di P. Vasconi, Roma-Bari, Laterza, 2004, pp. 76, 130; K. A. FINK, *Chiesa e Papato nel Medioevo*, Bologna, il Mulino, 1987, pp. 52, 60. Si v. pure E. BESTA, *L’opera di Irnerio (Contributo alla storia del diritto italiano)*, I, rist. Bologna, Forni, 1980, dell’ed. Torino 1896, pp. 70-71.

<sup>4</sup> D.p. D. 63, c. 25.

<sup>5</sup> C. 11, q. 1, c. 16; d.p. C. 11, q. 1, c. 47: «Negotia quippe clericorum, sive criminalia, sive civilia fuerint, non nisi apud ecclesiasticum iudicem ventilanda sunt». Conforme D. 28, c. 17.

<sup>6</sup> C. 12, q. 7, c. 1, c. 13, c. 49; D. 28, c. 17; C. 11, c. 1; D. 116, c. 1, § 6. In sede giudiziale, poi, un chierico sarà esentato dal giuramento «super sacra evangelia [...] sed simpliciter cum veritate et puritate dicat: est aut non» (C. 22, q. 5, c. 22). Cfr. A. FIORI, *Il giuramento di innocenza nel processo canonico medievale. Storia e disciplina della purgatio canonica* (Studien zur europäische Rechts-geschichte. Veröffentlichungen des Max-Planck-Institut für europäische Rechts-geschichte, 277), Frankfurt am Main, Klostermann, 2013, pp. 236-250.

de solo in mancanza di chierici.<sup>7</sup> In nessun modo essi – tanto più se donne – potranno portare l'eucarestia ad un malato, anche se a ciò incaricati da un sacerdote.<sup>8</sup>

Altri e numerosissimi sono i passi del Decreto che si riferiscono ai laici in materia matrimoniale: ma di questi non è il luogo per discutere. Qui interessa considerare solo la rispettiva posizione del laicato nei confronti dei chierici. In sostanza, la posizione di Graziano si pone sul prolungamento di quella prospettata da Umberto di Silvacandida nell'*Adversus Symoniacos* (1055-59). L'assoluta sacralizzazione della realtà ecclesiale – là profilata – ha infine condotto ad una rigida distinzione tra clero ed autorità laiche, così come sono distinte le funzioni dell'anima e del corpo, per cui «sicut praeminet anima et praecipit, sic sacerdotalis dignitas regali, utputa caelestis terrestri».<sup>9</sup>

Di più: la preminenza dei sacerdoti conduce inevitabilmente all'arroccamento e infine all'isolamento della loro posizione sorretta, per un verso, dal timore di ripiombare sotto il regime antecedente la lotta per le investiture; per l'altro, dalla convinzione di detenere un primato culturale ch'era riflesso dell'esclusivo controllo da essi esercitato sul dogma, come unici intermediari tra Dio e gli uomini. A questi due atteggiamenti – in fondo, a ben vedere, mutuamente collegati – corrispondono due significati del termine 'laico' che si incontrano nell'opera graziana. Perché la stessa parola indica da un lato quei *potentes* – imperatore e nobiltà a lui collegata – di cui la Chiesa, fin dall'età carolingia, ha subito la prepotenza; dall'altro lato, quanti – in alto<sup>10</sup> o in basso, nella gerarchia sociale, senza differenza – sono del tutto sprov-

<sup>7</sup> D. 4, c. 21; D. 93, c. 13; C. 30, q. 1, c. 7; De cons. D. 4, c. 19.

<sup>8</sup> De cons. D. 2, c. 29: evento «horribile, detestabile, temeraria presumptio». Nè, ai laici, è consentito di accedere al presbiterio durante la celebrazione della messa (De cons. D. 2, c. 30).

<sup>9</sup> O. CAPITANI, *Papato e Impero nei secoli XI e XII*, in *Storia delle idee politiche economiche e sociali*, diretta da L. Firpo. II. *Ebraismo e Cristianesimo. Il Medioevo*, Torino, UTET, 1983, p. 129, ora in *Gregorio VII: il papa epitome della Chiesa di Roma*, a cura di B. Pio, Spoleto, CISAM, 2015, p. 125. La costruzione teorica di Umberto «congela, per così dire, un punto di arrivo nella storia della Chiesa» (*Storia*, p. 132; *Gregorio VII*, p. 132). Quella dell'eccellenza dei chierici sui laici aveva comunque una lunga storia alle spalle. Cfr. BEATI RABANI MAURI, *Fuldensis Abbatiss et Moguntini Archiepiscopi De clericorum institutione ad Heistulphum archiepiscopum libri tres*, PL 107, col. 297, c. II. A. VAUCHEZ, *I laici nel Medioevo. Pratiche ed esperienze religiose*, Milano, Vita e pensiero, 1985, p. 48 osserva giustamente che con Gregorio VII la polemica contro i sovrani finì per svilire la condizione laicale nel suo insieme, segnando la distanza tra l'élite sacerdotale e il popolo dei fedeli. In generale, H. WOLTER, *I movimenti laicali nel XII secolo: lo spirito del cavaliere cristiano, cura d'anime, devozione popolare e teologia mistica*, in *Civitas medievale. La scolastica. Gli ordini mendicanti*, a cura di H. Wolter, H.-G. Beck, Prefazione all'edizione italiana di G. Cracco. Traduzione G. Mion. Aggiornamento bibliografico G. Spinelli (*Storia della Chiesa* diretta da H. Jedin, V.1), Milano, Jaca Book, 1975, pp. 152-153.

<sup>10</sup> J. W. THOMPSON, *The Literacy of the Laity in the Middle Ages*, New York, Westfall-Thompson, 1960.

veduti di conoscenze, soprattutto per quanto riguarda «*omnis ecclesiasticus ordo*».<sup>11</sup>

Rispetto a tutti costoro è ribadita la superiorità degli ecclesiastici: «*populus enim ab eis [sc. sacerdotibus] docendus est et corripiendus, non ipsi ab eo, quia non est discipulus super magistrum*».<sup>12</sup> Affinché non accada che un *laicus indoctus* redarguisca un chierico (allo stesso modo in cui un'asina rimproverò Balaam),<sup>13</sup> è necessario che questi – si tratti di un vescovo, ma pure di un semplice accolito – si dimostri superiore nella scienza, come autentico uditore della parola di Dio.<sup>14</sup>

Al laico, secondo C. 12, q. 1, c. 7 – passo attribuito da Graziano a s. Girolamo, ma riferibile piuttosto all'età postgregoriana –<sup>15</sup> «*licet temporalia pos-*

<sup>11</sup> D. 61, c. 7; d.p. D. 61, c. 8: «*vita laicalis ecclesiasticis disciplinis per ordinem non erudita nescit exempla religionis de se prestare aliis, que in se ipsa experimento non didicit*». Lo scandalo e la riprovazione dei chierici nei confronti dei laici che osano discutere questioni teologiche è frequentemente attestato. Si v., ad esempio, SIGEBERTI, *Chronica*, in M. G. H., *Scriptorum t. VI*, Hannoverae 1844, repr. Stuttgart-New York, 1963, Hiersemann-Kraus, p. 363 (anno 1074): «*laici sacra misteria temerant et de his disputant*»; SIGEBERTI MONACHI GEMBLACENSIS, *Apologia contra eos qui calumniantur missas coniugatorum sacerdotum*, ed. E. Sakur, in M. G. H., *Libelli de lite Imperatorum et Pontificum saeculis XI et XII conscripti*, II, Hannoverae 1892, Hahn, pp. 438-439; SANCTI BERNARDI, *Epistolae*, PL 182, col. 540, CCCXXXVII *ad Innocentium pontificem, in persona Franciae episcoporum*: «*cum per totam fere Galliam in civitatibus, vicis et castellis a scholaribus, non solum intra scholas, sed etiam triviatim, nec a litteratis aut provecis tantum, sed a pueris et simplicibus, aut certe stultis, de sancta Trinitate, quae Deus est, disputaretur, insuper alia multa ab eisdem, absona prorsus et absurda, et plane fidei catholicae sanctorumque Patrum auctoritatibus obviantia proferrentur*». In questa epistola l'abate di Clairvaux si mostra preoccupato non soltanto dei *simplices* laici ma ugualmente di quei colti dialettici – Abelardo su tutti – che distorcono pericolosamente la sana dottrina. Cose ben note. Basti il sommario rinvio a J. LECLERCQ, *Cultura umanistica e desiderio di Dio. Studio sulla letteratura monastica del Medioevo*. Prefazione di P. C. Bori, Firenze, La Nuova Italia, 1983; ID., *San Bernardo. La vita*. Introduzione di C. Stercal, Milano, Jaca Book, 1994, pp. 127-143; G. R. EVANS, *Old Arts and New Theology. The Beginning of Theology as an Academic Discipline*, Oxford, Clarendon Press, 1980, pp. 43-45, 159.

<sup>12</sup> C. 6, q. 1, c. 8. La superiorità appartiene anche ad un semplice diacono: D. 93, c. 24.

<sup>13</sup> C. 2, c. 31. Il riferimento è a Num. 22, 1-40. Sui limiti opposti alla facoltà di un laico nel correggere un chierico, M. LAUWERS, *Prêcher, corriger, juger: à propos des usages ou la correction entre habitus monastique et droit ecclésiastique (XI<sup>e</sup>-XIII<sup>e</sup> siècle)*, in *Verbum et ius. Predicazione e sistemi giuridici nell'Occidente medievale, Preaching and legal Frameworks in the Middle Ages*, a cura di L. Gaffuri, R. M. Parrinello (Reti medievali e-book 32), Firenze, University Press, 2018, pp. 117-120. Il passo biblico è utilizzato da Onorio Augustodunense per affermare che «*clero tacente verbum Dei ab indoctis saepe profertur*»: *Speculum Ecclesiae, De Epiphania Domini*, PL 172, col. 846. Notevole, in questo autore, il rilievo positivo riconosciuto ai laici nella Chiesa. Cf. o.c., *In conventu populi*, PL 172, col. 1096; *De omnibus sanctis*, PL 172, coll. 1018-1019.

<sup>14</sup> C. 8, q. 1, c. 21; C. 11, q. 3, c. 86; D. 38, c. 3: «*Si in laicis videtur intolerabilis inscientia, quanto magis in his qui presunt*».

<sup>15</sup> L. PROSDOCIMI, *Chierici e laici nella società occidentale del secolo XII: A proposito di Decr. Grat. C. 12, q. 1, c. 7: 'Duo sunt genera Christianorum'*, in *Proceedings of the Second International Congress of Medieval Canon Law*, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1965, p.

sidere, sed non nisi ad usum [...]. His concessum est uxorem ducere, terram colere, inter virum et virum iudicare, causas agere, oblationes super altaria ponere, decimas reddere et ita salvari poterunt, si vicia tamen benefaciendo evitaverint».

## 2. ALL'ESTREMO OPPOSTO: I GIURISTI LAICI NEL TURBINE DEL GRANDE SCISMA

Poco, davvero molto poco. Eppure, a fronte delle numerose restrizioni alla partecipazione dei laici nella Chiesa, Graziano apre uno spiraglio attraverso il quale transiteranno importanti innovazioni. Si legge, infatti, a D. 96, c. 4: «Ubinam legistis, imperatores, antecessores vestros sinodalibus conventis interfuisse, nisi forsitan in quibus de fide tractatum est, que universalis est, que omnium communis est, que non solum ad clericos, verum etiam ad laicos et ad omnes pertinet Christianos?».

Bernardo da Parma, glossando x 3.10.10 ('contingere') giustificherà la presenza dei laici, nelle assemblee convocate a decidere intorno alla fede, invocando la regola "quod omnes tangit ab omnibus approbari debet" proprio in relazione al dettato di D. 96, c. 4: «et merito, quia quod omnes tangit, ab omnibus debet probari, 63 dist. cap. 1 (D. 63, c. 1) et 66 dist. c. 1 (D. 66, c. 1) et 8, q. 1, Licet ergo (C. 8, q. 1, c. 15), et supra de temporalibus ordinationum, Si archiepiscopus (x 1.11.6), ubi de hoc [...] Laici ergo, huiusmodi concilii interesse non debent, nisi specialiter invitentur, 63 dist. Hadrianus (D. 63, c. 2), in fine, vel etiam nisi specialiter tractaretur causa fidei, 96, dist. versi. Nam (recte: Ubinam: D. 96. c.4)».

La progressiva fortuna del principio «quod omnes tangit, ab omnibus approbari debet»<sup>16</sup> esplicherà la sua efficacia in un momento particolarmente

106; ID., *Lo stato di vita laicale nel diritto canonico dei secoli XI e XII*, in *I laici nella societas christiana dei secoli XI e XII. Atti della terza settimana internazionale di studio, Mendola 21-27 agosto 1965*, Milano, Vita e Pensiero, 1968, p. 69; B. BASDEVANT-GAUDEMET, *Histoire du droit canonique et des institutions de l'Église latine, xv<sup>e</sup>-xx<sup>e</sup> siècle (Corpus Histoire du Droit dirigé par A. Rigaudière)*, Paris, Economica, 2014, pp. 63-68; O. CONDORELLI, *Giovanni d'Andrea e dintorni. La scuola canonistica bolognese della prima metà del secolo XIV*, «Rivista Internazionale di Diritto Comune» 23 (2012), p. 130, n. 115 con ulteriore bibliografia.

<sup>16</sup> O. CONDORELLI, *Quod omnes tangit, debet ab omnibus approbari. Note sull'origine e sull'utilizzazione del principio tra medioevo e prima età moderna*, «Ius canonicum» 53 (2013), p. 105, n. 11; ID., *Principio elettivo, consenso, rappresentanza. Itinerari canonistici su elezioni episcopali, provvisori papali e dottrine sulla potestà sacra da Graziano al tempo della crisi conciliare (secoli XII-XV)*, Roma, Il Cigno, 2003, pp. 81, 107; ID., *Antonio da Budrio e le dottrine conciliari al tempo del concilio di Pisa*, «Rivista Internazionale di Diritto Comune» 27 (2016), p. 154; P. LANDAU, *The origins of the Regula iuris Quod omnes tangit in the Anglo-Norman School of Canon Law during the Twelfth Century*, «Bulletin of Medieval Canon Law» 32 (2015), pp. 19-35; A. MARONGIU, *Il principio della democrazia e del consenso (Quod omnes tangit, ab omnibus approbari debet) nel secolo XIV*, «Studia Gratiana» VIII (1962), pp. 560-569; B. TIERNEY, *Canon Law and*

drammatico per la vita della Chiesa, il Grande Scisma d'Occidente che dal 1378 in poi oppose i papi romani a quelli avignonesi. Esso, infatti, fu spesso invocato per sostenere la necessità di un concilio generale che, dinanzi all'ostinata irrisolutezza dei contendenti – ormai sospetti, per questo, di eresia – fosse convocato a decidere *de fide*.<sup>17</sup> Questione che chiamava in causa la responsabilità di tutti i credenti in Cristo, chierici e laici. Non solo l'imperatore, i re e i principi, ma – come sostennero almeno Antonio da Budrio, Pietro d'Ancarano e Niccolò Tedeschi – qualsivoglia cristiano, fosse pur minimo, era tenuto a far sentire la propria voce e prestare la propria opera affinché cessasse la «crudelissima peste» che affliggeva la Chiesa.<sup>18</sup>

L'immagine icastica di questa svolta impressionante è quella della «vetula», la povera donna del popolo – ignorante sì, ma di fede ferma – che ha il proprio antecedente paradigmatico nella Madonna, incrollabile nella certezza della resurrezione del Figlio quand'anche gli apostoli s'erano dileguati.

Nel giro di quasi tre secoli – dal momento in cui Graziano aveva scolpito la figura di una Chiesa orgogliosamente chiusa nella sua struttura autosufficiente e sostanzialmente esclusiva dell'apporto laicale – molto è cambiato. Perché celebri giuristi – canonisti, ma anche civilisti, come Bartolomeo da Saliceto e Paolo da Castro – sono stati richiesti di *consilia* dai pontefici in lotta<sup>19</sup> e dai cardinali, incerti sul da farsi. Al loro fianco, con le più alte autorità secolari, si sono mosse le Università, Bologna e Parigi su tutte. Alcuni sono

*the Church Institutions in the Middle Ages*, in (a cura di P. Linehan), *Proceedings of the Seventh International Congress of Medieval Canon Law*. Cambridge, 23-27 July 1984, Città del Vaticano, Libreria Apostolica Vaticana, 1988, p. 56; A. PADOVANI, *L'argomentazione dialettica negli ordines iudicarii canonistici. Secoli XII-XIII*, in *Der Einfluss der Kanonistik auf die Europäische Rechtskultur*, 4: *Prozessrecht* (Norm und Struktur. Studien zum Sozialen Wandel in Mittelalter und früher Neuzeit, in Verbindung mit G. Althoff, H. Duchhardt, P. Landau, K. Schreiner, G. Schwerhoff, herausgegeben von G. Melville), a cura di Y. Mausen, O. Condorelli, F. Roumy, M. Schmoecke, Köln-Weimar-Wien, Böhlau, 2014, p. 35, n. 99 con bibliografia.

<sup>17</sup> Gl. *concilio* ad D. 19, c. 6: «ubi de fide agitur [...] synodus maior est papa». Cfr. A. PADOVANI, *Consilia e tractatus di giuristi italiani negli anni del Grande Scisma*, «Glossae. European Journal of Legal History» 10 (2013), p. 440.

<sup>18</sup> O. CONDORELLI, *Antonio da Budrio...*, cit., pp. 95-97, p. 137, n. 149, p. 154. Per Pietro d'Ancarano si v. A. PADOVANI, *Il consilium de sedando schismate di Pietro d'Ancarano per Baldassarre Cossa (aprile 1405)* e ID., *Consilia inediti di Pietro d'Ancarano per il Grande Scisma*, entrambi di prossima pubblicazione. Su Niccolò Tedeschi, K. NÖRR, *Kirche und Konzil bei Nicolaus de Tudeschis (Panormitanus)* (Forschungen zur kirchlichen Rechtsgeschichte und zum Kirchenrecht, 4), Köln-Graz, Böhlau, 1964; F. D'URSO, *La Chiesa possibile. Gli equilibri fra papa e concilio nella prospettiva corporativa di alcuni canonisti del Quattrocento*, «Historia et Ius. Rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna», [www.historia\\_et\\_ius.eu](http://www.historia_et_ius.eu), 5/2014, paper 3, p. 16, n. 76.

<sup>19</sup> A. PADOVANI, *Dall'alba al crepuscolo del commento. Giovanni da Imola e la giurisprudenza del suo tempo*, Frankfurt am Main, Klostermann, 2017 («Studien zur europäischen Rechtsgeschichte. Veröffentlichungen des Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte, Frankfurt am Main», 303), pp. 105-107.

poi stati investiti di delicate missioni diplomatiche con responsabilità e compiti superiori a quelli degli ecclesiastici.

### 3. I FATTORI DI UNA PROGRESSIVA EVOLUZIONE

Tutte cose ben note agli studiosi di quel drammatico frangente nella storia della Chiesa, in cui pareva che la fede del popolo rovinasse a terra per la corruzione dei chierici o la loro ignavia. Resta allora da chiedersi cosa sia accaduto nell'arco di tempo disteso tra la metà del secolo XII e la fine del XIV; per quali vicende sia stato possibile, al laicato cristiano, sgretolare il muro di diffidenza entro il quale la canonistica l'aveva rinchiuso dopo il concordato di Worms. Una riflessione, in merito, è stata avviata da Ronald G. Witt, *The two Latin Cultures and the Foundation of the Renaissance Humanism in Medieval Italy*.<sup>20</sup> Il titolo della versione originale, nell'edizione italiana, si accosta meglio al tema che qui intendo studiare: *L'eccezione italiana. L'intellettuale laico nel medioevo e l'origine del Rinascimento (800-1300)*.<sup>21</sup> Perché, appunto, ciò che vorrei porre in luce sono le fasi, i tempi, le modalità per le quali i laici, in generale, acquisiscono, in progresso di tempo, una posizione nuova, rilevante, nella società e di riflesso nella Chiesa.

L'acquisizione di sempre più estese ed approfondite conoscenze scientifiche costituì certo la punta di diamante di quel processo evolutivo, anche se non si trattò solo dell'emersione di una figura nuova e prima inaudita – l'intellettuale laico, appunto – perché altre forze di natura religiosa ed economica cospirarono allo stesso fine. Tenterò di renderne conto, entro i limiti di una ricerca che potrebbe essere dilatata in lungo e in largo.

L'emergere di figure quali i giudici e i notai (spesso coincidenti in una medesima persona) è indubbiamente un tratto caratteristico dell'età altomedievale in Italia e Witt lo ha evidenziato. Con ottimismo eccessivo perché – come ha scritto Manlio Bellomo – «vi erano *notarii* e *iudices* che sapevano leggere e scrivere e coltivare il gusto della conversazione dotta e della citazione letteraria, per conoscenza diretta di testi completi o per uso di antologie e florilegi; sapevano anche riflettere sulla 'giustizia' e cercare le ragioni del giusto e dell'ingiusto nel caso specifico da certificare o da decidere. Ma non erano 'giuristi' secondo il significato che il termine assumerà comunemente, dal secolo XII, almeno: non lo erano, perché si fermano sul terreno dell'*aequitas* rilevata e apprezzata 'letterariamente' e spesso anche 'poeticamente', e non si spengevano ancora sul terreno della *lex*, dell'*aequitas constituta*, 'in praeceptionem redacta et iuris laqueis innodata'». <sup>22</sup>

<sup>20</sup> Cambridge, Cambridge University Press, 2012.

<sup>21</sup> Traduzione di A. Carocci, Roma, Viella, 2012.

<sup>22</sup> M. BELLOMO, *Una nuova figura di intellettuale: il giurista*, in *Il secolo XI: una svolta?*, a cura di C. Violante, J. Fried, Bologna, il Mulino, 1993 («Annali dell'Istituto Storico Italo-Germanico»).

In realtà, la svolta decisiva per le sorti della cultura occidentale si produsse solo a seguito della riscoperta del *Corpus Iuris* giustiniano e del suo insegnamento per merito di Irnerio e della sua scuola, in una serie continua di maestri.<sup>23</sup>

Al di là delle discussioni – ancora in corso – circa le origini dello Studio bolognese, un fatto, almeno, è certo: che la piena padronanza del diritto romano appartiene per intero ad una classe di soggetti laici. Per la prima volta, seppure in un settore scientifico specifico – ma di altissimo rilievo – un ceto laicale riesce a superare la massa dei chierici nel campo della conoscenza. Il loro prestigio sociale cresce ovunque: nei tribunali, nelle assemblee politiche, tra i numerosi studenti che accorrono ad ascoltare i *domini legum* da ogni angolo d'Europa. Per loro non può più valere l'equivalenza *laicus/ydiota*; essi concorrono con i chierici, ammantandosi di sacralità. Non si leggeva forse, in apertura del Digesto, 1.1.1: «Ius est ars boni et aequi, cuius merito quis nos sacerdotes appellet»? «Quia – glosserà Accursio – ut sacerdotes sacra ministrant et conficiunt, ita et nos, cum leges sint sacratissimae, ut C., de legi. et consti., l. leges (C. 1.14[17].7) et ut ius suum cuique tribuit sacerdos in danda poenitentia, sic et nos in iudicando, ut infra, eod., l. iustitia (D. 1.1.10)».<sup>24</sup>

La progressiva, inarrestabile diffusione del diritto romano non tarda a raggiungere le sponde del diritto canonico, dapprima nel corso della revisione operata da Graziano sulla prima redazione della *Concordia discordantium canonum*, poi nella serie tumultuosa di decretali prodotte da Alessandro III in poi. Sebbene variamente contestata,<sup>25</sup> la tendenza ad assorbire le norme giustiniane si fa largo nella produzione scientifica. Esempio, al riguardo, è la *Summa* di Uguccione (1189-90).<sup>26</sup>

co», 35), p. 240; ID., *Breve storia della scienza giuridica dal rinascimento medievale alla modernità in crisi*, Leonforte, Euno, 2015, pp. 30-32.

<sup>23</sup> Cf. A. PADOVANI, *Alle origini dell'Università di Bologna: L'insegnamento di Irnerio*, «Bulletin of Medieval Canon Law» 33 (2016), pp. 14-25.

<sup>24</sup> Gl. *sacerdotes* ad l.c. Cfr. G. LE BRAS, *Velut splendor firmamenti. Le Docteur dans le droit de l'Eglise médiévale*, in *Mélanges offerts à E. Gilson*, Toronto-Paris, Toronto Pontifical Institute, 1959, pp. 377-378 (il saggio, tuttavia, qua e là non si presenta del tutto irreprensibile). Affermazioni come quella, sopra riferita, di Accursio, appaiono del tutto infondate a Ruggero Bacone. I *domini legum*, asserisce, a Bologna come in tutta Italia, vogliono essere chiamati maestri e chierici, ma non hanno nemmeno gli ordini minori come i veri chierici. Prendono moglie ed esattamente come i laici mettono su famiglia. Sono dunque del tutto estranei allo stato e alle funzioni proprie dello stato clericale: FR. ROGERI BACON, *Opera quaedam inedita. 3. Compendium philosophiae*, a cura di J. S. Brewer, London, Longman, 1859, p. 419. Durissima la critica ai civilisti: «plus laudatur in ecclesia Dei bonus iurista civilis, licet solum sciat ius civile et ignoret ius canonicum et theologiam quam unus magister in theologia et citius eligitur ad ecclesiasticas dignitates», p. 418.

<sup>25</sup> Fra altri, da san Bernardo: *De consideratione ad Eugenium Papam. La considerazione a Eugenio papa*, in SAN BERNARDO, *Trattati*, in *Opere di san Bernardo*, a cura di F. Gastaldelli, III.4, IV.5), Milano, Città Nuova, 1984, pp. 767, 769-770.

<sup>26</sup> La cui edizione è, al momento, parziale: HUGUCCIO PISANUS, *Summa Decretorum. 1. Di-*

Ancor prima che ciò accadesse fu la prassi giudiziale ad ammettere i giuristi laici nei procedimenti avviati dinanzi alle curie episcopali: come consulenti o addirittura assessori di vescovi.<sup>27</sup> Radicate diffidenze e divieti cominciano a sgretolarsi dal momento stesso in cui il diritto canonico dischiude le sue porte al romano, di cui non può fare a meno:<sup>28</sup> e in quel versante la competenza dei civilisti laici è fuori discussione.

Il loro apporto si fa ancora più largo e penetrante in occasione della lotta intrapresa dalla curia romana contro le sette ereticali. Se, fino a metà del Duecento, appaiono solo ecclesiastici tra i *boni viri* preposti al *consilium* degli inquisitori<sup>29</sup> prima fuori d'Italia, poi gradualmente nella penisola,<sup>30</sup> i tribunali della fede ricorrono sempre più spesso alla consultazione di celebri giuristi civilisti come Dino del Mugello, Iacopo d'Arena, Cino da Pistoia o canonisti, come Giovanni d'Andrea e Giovanni Calderini.<sup>31</sup> Si tratta, nel giudizio sugli eretici, di affrontare sottili questioni certo teologiche, ma insieme giuridiche di varia natura. Poiché – come afferma Guido da Baisio – «multi religiosi sunt ydiote et iuris ignari»,<sup>32</sup> occorre la presenza di *litterati* «utpote

*stinctiones I-XX*, ed. O. Přerovský adlaborante Istituto Storico della Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Salesiana, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 2006 («Monumenta Iuris Canonici. Series A: Corpus Glossatorum», 6).

<sup>27</sup> G. ROSSI, *Consilium sapientis iudiciale. Studi e ricerche per la storia del processo romano-canonico. I. (secoli XII-XIII)*, Milano, Giuffrè, 1958 («Seminario giuridico della Università di Bologna», 18), p. 29, n. 59, p. 30, n. 60, pp. 70-71. Cfr. J. FRIED, *Die Entstehung des Juristenstandes im 12. Jahrhundert. Zur sozialen Stellung und politischen Bedeutung gelehrter Juristen in Bologna und Modena*, Köln-Wien, Böhlau, 1974 («Forschungen zur neueren Privatrechtsgeschichte herausgegeben im Namen des Max-Planck-Instituts für Europäische Rechtsgeschichte in Verbindung mit H. Krause, W. Kunkel und F. Wieacker von H. Coing und H. Thierme, 21), pp. 65-67; R. G. WITT, *L'eccezione...*, cit., p. 214. Già prima del 1130 il cardinale Aimerico s'era rivolto a Bulgaro per avere lumi in materia processuale: K. PENNINGTON, *The 'Big Bang': Roman Law in the Early Twelfth Century*, «Rivista Internazionale di Diritto Comune», 18 (2007), p. 52.

<sup>28</sup> Per una rapida sinossi U. WOLTER, *Ius canonicum in iure civili. Studien zur Rechtsquellenlehre in der neueren Privatrechtsgeschichte*, Köln-Wien, Böhlau, 1975 («Forschungen zur neueren Privatrechtsgeschichte», 23), pp. 10-19, pp. 29-52.

<sup>29</sup> R. PARMEGGIANI, *I consilia procedurali per l'inquisizione medievale (1235-1330)*, Bologna, BUP, 2011, p. XIII, p. XVII, n. 33, pp. 259-260.

<sup>30</sup> Nonostante occasionali resistenze: nel capitolo dei domenicani tenuto a Venezia, nel 1287, è respinta la consultazione dei laici intorno all'eresia (R. PARMEGGIANI, *I consilia...*, cit., p. XXVI).

<sup>31</sup> M. BELLOMO, *Giuristi cremonesi e scuole padovane. Ricerche su Nicola da Cremona*, in *Studi in onore di U. Gualazzini. I*, Milano, Giuffrè, 1982, pp. 81-112, ora in ID., *Inediti della giurisprudenza medievale*, Frankfurt am Main, Klostermann, 2011 («Studien zur europäische Rechtsgeschichte», 261), pp. 137-172; ID., *Giuristi e inquisitori del Trecento. Ricerche su testi di Iacopo Belvisi, Taddeo Pepoli, Riccardo Malombra e Giovanni Calderini*, in *Per Francesco Calasso. Studi degli allievi*, Roma, Bulzoni, 1978, ora in ID., *Medioevo edito e inedito. III. Profili di giuristi*, Roma, Il Cigno, 1998, pp. 129-178; O. CONDORELLI, *Giovanni d'Andrea...*, cit., p. 116.

<sup>32</sup> GUIDO <DE BAISIO>, *Apparatus libri sexti decretalium*, Mediolani, Iacobus de Sancto Nazario de Ripa et Bernardinus de Castellione, 23.XII.1490 (ISTC ib00284000) ad VI 5.2.11.

sunt doctores, vel bene instructi in iure canonico vel civili»,<sup>33</sup> ovvero *periti*: «nec credo hoc intelligendum de quolibet perito literato, sed de theologo, vel canonista, vel legista». L'assistenza di tutti costoro, insieme, è richiesta perché «hic agitur de iustitia et veritate fidei quam quilibet defendere tenetur, alias est proditor ipsius veritatis»,<sup>34</sup> laddove quel 'quilibet' taglia corto su qualsiasi obiezione sollevabile (o, presumibilmente, già sollevata) intorno all'ammissibilità di esperti tratti dal mondo laico.

#### 4. LA ROTTURA DI UNA TRADIZIONE: MAESTRI LAICI DOCENTI DI DIRITTO CANONICO

Come s'è visto, si tratta di giuristi civilisti e canonisti. Proprio la presenza di questi ultimi, docenti nelle maggiori università del tempo, pone un problema, a mio parere, di notevole interesse, in relazione ad una svolta che direi senz'altro epocale. È infatti noto che, da Paucapalea in poi, fino ad Enrico da Susa († 1271), l'insegnamento del diritto canonico è affare esclusivo dei chierici.<sup>35</sup> Varcata di poco la metà del secolo XIII è Egidio Foscherari († 1289) – per quanto ne sappiamo finora – il primo laico ad assumere il titolo di *doctor decretorum* e ad insegnare la materia, a Bologna.<sup>36</sup> Per quali congiunture e condizioni favorevoli è tema che mi riprometto di esaminare a fondo in un lavoro al quale già attendo. Qui basti dire, in sintesi, che fino a quel momen-

<sup>33</sup> GUIDO <DE BAISSIO>, *Apparatus...*, ad VI 5.2.1.

<sup>34</sup> GUIDO <DE BAISSIO>, *Apparatus...*, ad VI 5.2.12.

<sup>35</sup> Cfr. R. WEIGAND, *Frühe kanonisten und ihre Karriere in der Kirche*, in ID., *Glossatoren des Dekrets Gratians*, Goldbach, Keip, 1997 («*Bibliotheca eruditorum*. Internationale Bibliothek der Wissenschaften herausgegeben von D. Maffei und H. Fuhrmann», 18), pp. 403-423. Ciò che accade non solo a Bologna, ma altrove: ID., *The Transmontane Decretists*, in W. HARTMANN, K. PENNINGTON, *The History of Medieval Canon Law in the Classical Period, 1140-1234. From Gratian to the Decretals of Pope Gregory IX*, Washington D.C., Catholic University, 2008, pp. 174-210; A. GOURON, *Une école ou des écoles? Sur le canonistes français (vers 1150-vers 1210)*, in *Proceedings of the Sixth International Congress of Medieval Canon Law*, a cura di S. Kuttner, K. Pennington, Berkeley, California, 28 July-2 August 1980, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica, 1985, p. 232; A. LEFEBVRE-TEILLARD, *Magister B. Étude sur le maîtres Parisiens du début du XIII<sup>e</sup> siècle*, «*Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, Revue d'histoire du droit, The Legal History Review*» 73 (2005), pp. 11-12; ID., *Magister A. Sur l'école du droit canonique parisienne au début du XIII<sup>e</sup> siècle*, «*Revue Historique de Droit Français et Étranger*» 80.4 (2002), p. 408. Un quadro d'insieme in A. L. GABRIEL, *Les origines de la Faculté de droit de l'ancienne Université de Paris*, «*L'année canonique*» 17 (1973), pp. 507-531.

<sup>36</sup> Baziano, † 1197, fu esperto in entrambi i diritti, ma è assai dubbio che insegnasse diritto canonico quand'era ancora laico. Per la supposta identificazione con Giovanni Bassiano si v. A. PADOVANI, *La cultura giuridica*, in *Vitale ed Agricola Sancti Doctores. Città Chiesa Studio nei Testi Agiografici Bolognesi del XII Secolo*, a cura di G. Ropa, G. Malaguti, Bologna, EDB, 2001, pp. 111-112. Da ultimo, E. CORTESE, *Bassiano (Bosiano, Boxiano), Giovanni* (Cremona, XII sec. *ineunte*-Bologna?, XII sec. *exeunte*), in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, diretto da I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M. N. Miletta, I, Bologna, il Mulino, 2013, p. 192.

to l'interesse dei civilisti verso il diritto canonico non era andato oltre una conoscenza saltuaria, occasionale.<sup>37</sup> Progressivamente si avverte, da parte loro, l'esigenza di conoscere istituti ignoti al diritto romano quali le decime, il giuspatronato, le prebende, i censi, ma soprattutto le dinamiche processuali, largamente e profondamente innovate dalle decretali pontificie.<sup>38</sup> L'inarrestabile costruzione di un complesso sistema di diritto comune rende ormai necessaria ed urgente una circostanziata conoscenza di entrambi i diritti. All'inizio, nei primi decenni del Duecento, è ancora possibile proporre ai civilisti opere che ne aggiornino le competenze su punti particolari: quasi – mi si passi l'espressione – 'pezze' nuove cucite su un abito vecchio. Così Roffredo: «dignum duxi inserere quosdam libellos de iure canonico: non quia in scientia illa me profiterar discipulum vel doctorem».<sup>39</sup> Nello stesso senso si muovono Giovanni di Dio<sup>40</sup> e Pascipovero: «ego Pascipoverus utriusque iuris professor et in eorum practica iam expertus, ad communem omnium utilitatem, potissime legistarum, uolens eos iuris canonici reddere

<sup>37</sup> B. PARADISI, *Diritto canonico e tendenze di scuola dei glossatori da Irnerio ad Accursio*, «Studi medievali. Per la storia della cultura in Italia nel Duecento e Trecento. Omaggio a Dante nel VII centenario della nascita» 6.2 (1965), pp. 155-287, ora in ID., *Studi sul medioevo giuridico. II*, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 1987 («Istituto Storico Italiano per il Medio Evo. Studi storici», 163-173), pp. 525-656; E. CORTESE, *Legisti, canonisti e feudisti: la formazione di un ceto medievale*, in *Università e società nei secoli XII-XVI*, Pistoia, 20-25 settembre 1979 (Centro Italiano di studi di storia e d'arte, Pistoia. Nono congresso internazionale), Pistoia, Sede del Centro, pp. 234-245. Tra tutti, è Giovanni Bassiano a dimostrare maggiore interesse per il diritto canonico, pp. 628-636. Nell'*Ordo iudiciorum* egli allega decretali soprattutto di Alessandro III in tema di delega della giurisdizione, argomento di attualissimo e scottante interesse per la prassi: E. CORTESE, *Scienza di giudici e scienza di professori tra XII e XIII secolo*, in *Legge, giudici, giuristi. Atti del convegno tenuto a Cagliari nei giorni 18-21 maggio 1981*, Milano, Giuffrè, 1982, p. 103, ora in ID., *Scritti*, a cura di I. Birocchi, U. Petronio, I, Spoleto, CISAM, 1999, p. 701.

<sup>38</sup> Cfr. ROFFREDI BENEVENTANI, *Libelli iuris canonici* (Corpus Glossatorum Juris Civilis, VI.2 curante Italicis Historiae Instituto Taurinensis Universitatis rectore ac moderatore M. Viora) Augustae Taurinorum, Bottega d'Erasmus, 1968), fol. XIIRA: «Quia tractatus de decimis et primitiis utilis et frequenter occurrit et legistis pene est incognitus». Per il resto, analogamente, fol. XIIIIVb, fol. XXIRb, fol. XXVvb, fol. XXVIIrb, fol. XXVIIIvb, fol. XXXIIIRb, fol. XXXVIIRA, fol. XXXVIIIrb, fol. XLRA: «de accusationibus autem insero propterea quia quedam de iure canonico ad notitiam legistarum inserui»; fol. XLVVA, sulla *inquisitio*.

<sup>39</sup> ROFFREDI BENEVENTANI *Libelli iuris canonici*, *Principium*, fol. IRA. Cfr. I. BAUMGARTNER, *Was muss ein Legist vom Kirchenrecht wissen? Roffredus Beneventanus und seine Libelli de iure canonico*, in *Proceedings of the Seventh International congress of Medieval Canon Law...*, a cura di P. Linehan, pp. 223-245.

<sup>40</sup> «Omnes leges [...] cum canonibus concordabo propter puros legistas ut inueniant in causis iuris canonici materiam allegandi»: G. MURANO, *La tradizione delle opere di Iohannes de Deo*, Porto, Gabinete de Filosofia Medieval, 2014, p. 32 dal *Liber notabilium cum summis super titulis et cum legibus canonizatis cum epistula super decimis*. E ancora, p. 33: «ad utilitatem studentium ita quod puri legiste possint in causis ecclesiasticis leges canonizatas allegare, et decretiste similiter».

circumspectos, opus floridum quod nemo alius ad effectum ducere ausus est, Dei omnipotentis auxilio sum aggressus». <sup>41</sup>

L'arretratezza dei civilisti, rispetto al processo in atto, non può essere protratta a lungo: né, effettivamente, essa poteva essere sanata da questo tipo di ausili, certo utili ma di corto respiro. Ormai l'unica via praticabile è il programmatico abbinamento dei due corsi di studio, in diritto civile e canonico, appunto. <sup>42</sup> Se il primato sia da attribuire allo stesso Pascipovero, a Egidio Foscherari o a qualche altro maestro non lo sappiamo ancora con precisione: ma sta di fatto che le porte delle aule di diritto canonico, verso la metà del Duecento, <sup>43</sup> si aprono ad accogliere anche studenti laici. Apparentemente senza contestazioni di sorta. Se anche da un secolo esse erano state frequentate da chierici, ciò non significa che i laici non potessero accedervi. Piuttosto, essi dovevano essere poco interessati alle molte e diffuse speculazioni teologiche o liturgiche che attraevano altri maestri e scolari: studiosi dei quali non si poteva dire che fossero già canonisti o teologi, ma l'una e l'altra cosa insieme. <sup>44</sup>

<sup>41</sup> A. BERNAL PALACIOS, *La Concordia utriusque iuris de Pascipoverus* (Facultad de teología San Vicente Ferrer. Series Valentina), Valencia, 1980, p. 194.

<sup>42</sup> L'affermazione di A. GOURON, *Some Aspects of the Medieval Teaching of Roman Law, in Learning Institutionalized. Teaching in the Medieval University*, a cura di J. Van Engen, Notre Dame, Ind., University of Notre Dame Press, 2000, p. 163, che «the teaching of Roman Law was possible – and common – without the help of canon law; the teaching of canon law was impossible apart from the help of Roman words», è solo in parte vera, e comunque solo per le prime età. Con l'espansione del diritto canonico in vari ambiti della vita sociale, è la prassi ad imporre un mutamento di rotta.

<sup>43</sup> A Vercelli forse anche prima, verso il terzo decennio del secolo, se Giuliano da Sesso propone una *quaestio* che recita: «Quidam scholaris est, habet tres magistros, unum in legibus, secundum in decretis, tertium in decretalibus» (L. SORRENTI, *Tra scuole e prassi giudiziarie. Giuliano da Sesso e il suo 'Libellus quaestionum'*, Roma, Il Cigno, 1999, p. 160). Il fatto che il primo dei tre maestri sia quello di diritto civile induce a presumere che lo scolaro fosse laico. Verso la metà del Duecento Bonaccorso degli Elisei, *legum doctor*, pare avesse studiato, a Bologna, anche diritto canonico: D. MAFFEI, *Un trattato di Bonaccorso degli Elisei e i più antichi statuti dello Studio di Bologna nel manoscritto 22 della Robbins Collection*, «Bulletin of Medieval Canon Law» 3 (1975), p. 75, ora in Id., *Studi di storia delle Università e della letteratura giuridica* («Bibliotheca Eruditorum...», 1), II.

<sup>44</sup> Così, a ragione, A. LARSON, *The reception of Gratian's Tractatus de penitentia and the Relation between Canon Law and Theology in the Second Half of the Twelfth Century*, «Journal of Religious History» 37.4 (2013), pp. 457-473: versione definitiva in [www.interscience.wiley.com](http://www.interscience.wiley.com); J. TALIADOROS, *Law, Theology and the Schools: The Use of Scripture in Ricardus Anglicus's Distinctiones decretorum*, in *Proceedings of the Fourteenth International Congress of Medieval Canon Law, Toronto, 5-11 August 2012*, a cura di J. Goering, S. Dusil, A. Thier, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 2016, pp. 1045-1089. Sono superati, in questa prospettiva, i dubbi (canonisti o teologi?) avanzati da H. KALB, *Bemerkungen zum Verhältnis von Theologie und Kanonistik am Beispiel Rufins und Stephans von Tournai*, «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kanonistische Abteilung» 72 (1986), pp. 338-348. Per i numerosi riferimenti a questioni teologiche nella *Summa* di Uguccone, si v. A. M. LANDGRAF, *Diritto canonico e teologia nel secolo XII*, «Studia Gratiana» I (1953), pp. 411-412. Al suo tempo, però, gli ambiti riser-

Quando, con la pubblicazione del *Liber Extra*, i confini tra teologia e diritto furono più precisamente tracciati a favore del secondo,<sup>45</sup> anche i laici di formazione romanistica dovettero sentirsi maggiormente a loro agio, muovendosi su un terreno più congeniale. In teoria, sarebbe stato possibile escluderli in base alla constatazione che i canoni, in quanto leggi divine, erano riservati ai soli ecclesiastici e non ad altri, estranei al loro ordine. Ma l'obiezione era già stata respinta, sul finire del secolo XII, dal *magister Honorius*: «Set cum canones sint leges, utrum sint diuine uel humane? Resp. Diuine, quia de diuinis tractant specialiter, set et humane dici possunt, quia ab hominibus traditum non ut euangelium sine cuiusuis ministerio traditum ab ipso Domino, ut tamen proposita data sit diuisio proprie diuine et humane dicuntur»,<sup>46</sup> sicché «clericis diuine et humane laicis placent». Non diversamente s'era espressa la *Summa* 'Omnis qui iuste iudicat': «Dici potest quod ius canonicum diuinum est, id est de rebus diuinis et instinctu Spiritus Sancti conditum ut xxv, q. 1, Uiolatores (C. 25, q. 1, c. 5). Uel potest dici mixtum, quia et de rebus diuinis et humanis factum est ius canonicum».<sup>47</sup>

Tutto ciò che ha attinenza col diritto canonico – compreso l'insegnamento e la finale *licentia docendi* – non riguarda cose spirituali, seppur le si accostino. «Diximus – scrive Goffredo da Trani – de spiritualibus qualiter prohibeantur concedi, vel recipi pecunia mediante. Nunc tractatur de his, quae instar spiritualium habentur, uidelicet de magistro et licentia docendi».<sup>48</sup>

vati ai decretisti e ai teologi sono già chiaramente distinti, come attesta PETRUS PICTAVENSIS, *Sententiarum libri quinque*, PL 211, c. 14, col. 1257: «de ordinibus – si tratta, qui, dei sacramenti – nil hic dicendum, eo quod decretistis disputatio de his potius quam theologis deservit». Fino ad alcuni decenni prima era ancora possibile confonderli. Cfr. H. SINGER (ed.), *Die Summa Decretorum des Magister Rufinus*, Paderborn, Gesellschaft Deutscher Wissenschaft, 1902, p. LXVI, p. LXXXI e pp. 3-4, ove si legge che il diritto canonico è considerato «theologica pagina». Sul fatto che «unter dem Ausdruck 'studium iuris diuini' die Theologie verstanden wurde», H. DENIFLE, *Die Entstehung der Universitäten des Mittelalters bis 1400*, Berlin, Weidmann, 1885, pp. 303 e 757; A. PARAVICINI BAGLIANI, *La fondazione dello Studium Urbis*, in *Il pragmatismo degli intellettuali*, a cura di R. Greci, Torino, Scriptorium, 1996, p. 127.

<sup>45</sup> R. G. WITT, *L'eccezione italiana...*, cit., p. 499.

<sup>46</sup> MAGISTRI HONORII, *'De iure canonico tractaturus'*. I. Ed. R. Weigand †, P. Landau, W. Kazur adlaborantibus S. Haering, K. Miethaner-Vent, M. Petzolt (Monumenta Iuris Canonici. Series A. Corpus Glossatorum 5), Città del Vaticano, Libreria Apostolica Vaticana, 2004, p. 4 ad D. 1pr., c. 1.

<sup>47</sup> *Summa 'Omnis qui iuste iudicat' sive Lipsiensis*. Ed. R. Weigand †, P. Landau, W. Kazur adlaborantibus S. Haering, K. Miethaner-Vent, M. Petzolt (Monumenta Iuris Canonici. Series A. Corpus Glossatorum 7) Città del Vaticano, Libreria Apostolica Vaticana, 2007, p. 4 ad D. 1pr., c. 1.

<sup>48</sup> *Summa* GOFFREDI DE TRANO, *Clariss. Iuris interpretis in titulos Decretalium... Hac postrema editione a M.D. Leonardo a Lege Iuriscon. Mantuano recognita*, Venetiis, 1570, fol. 197ra ad x 5.5. Sostanzialmente conforme, S. RAIMUNDI DE PENNAFORTE, *Summa de Penitentia (Universa Bibliotheca Iuris curante Instituto Iuridico Claretano, 1)*, a cura di X. Ochoa, A. Diez, Roma, Commentarium pro religiosis, 1976, p. 305.

Sicché non può dirsi simonia la relativa richiesta di denaro, in un caso come nell'altro, come se si trattasse di materia veramente spirituale: «Neque enim venditur vel emitur spirituale vel spirituali annexum, sed committitur crimen concussionis». <sup>49</sup>

5. ENRICO DA SUSA, CARDINALE OSTIENSE, SU TEOLOGIA,  
DIRITTO ROMANO E DIRITTO CANONICO

Sulle rispettive competenze di chierici e laici non può esimersi dal pronunciarsi il maggior canonista del secolo XIII, Enrico da Susa. I limiti assegnati ai laici sono fissati rigidamente: non possono esercitare «iurisdictionem spiritualem nec per se nec per alium» o «disponere de rebus ecclesiasticis», anche se pii (*religiosi*); <sup>50</sup> non possono «se intromettere de spiritualibus», soprattutto quando si tratti di giudicare un chierico (a meno che ne siano stati incaricati dal vescovo); <sup>51</sup> non è loro consentito predicare <sup>52</sup> e intromettersi nell'elezione di vescovi e canonici. <sup>53</sup> Non possono assolvere dai peccati, <sup>54</sup> né peregrinare senza mandato dell'ordinario. <sup>55</sup>

<sup>49</sup> *Summa* GOFFREDI DE TRANO, fol. 197rb, n. 1 ad l.c. Cfr. J. FRIED, *Vermögensbildung der Bologneser Juristen im 12. und 13. Jahrhundert*, in *Università e società nei secoli XII-XVI...*, cit., pp. 34-36. Di contrario avviso *Petrus Brito*: «Sed quid si de facto vendant licentiam docendi sacras litteras ut theologia et decreta? Symonia est» (A. LEFEBVRE-TEILLARD, *Texts and Parisian Context of the Licentia docendi at the Beginning of the Thirteenth Century. Texts and Contexts*, in *Legal History Essays in Honor of Ch. Donahue*, a cura di J. Witte JR., S. McDougall, A. De Robiklant, Berkeley, California, 2016 [«Robbins Collection»], p. 166).

<sup>50</sup> HENRICI A SEGUSIO CARDINALIS HOSTIENSIS *Aurea Summa Nicolai Superantii novis atque eruditius adnotationibus et quibusdam exceptis ex summa celeberrimi I.U.D. Fr. Martini Abbatis (ut ferunt) contemporanei Azonis et Accursii illustrata*, Coloniae, 1612, col. 1089, nn. 8-9 ad x 3.50.

<sup>51</sup> HENRICI DE SEGUSIO CARDINALIS HOSTIENSIS *Iur. Utr. Monarchae celeberrimi...* In *Primum Decretalium librum commentaria*, Venetiis, 1581, fol. 206va, nn. 3-6 ad x 1.43.8; fol. 166ra, n. 5 ad x 1.31.15; fol. 39vb, n. 30 ad x 1.6.6; In *Secundum Decretalium librum commentaria*, ed. cit., fol. 2rb, n. 1 ad x 2.1.2; fol. 11va, n. 4 ad x 2.2.7.

<sup>52</sup> HENRICI DE SEGUSIO, In *Primum Decretalium librum commentaria...*, fol. 72va, n. 3 ad x 1.6.51; fol. 206va ad x 1.43.8, n. 6. B. SMALLEY, *Lo studio della Bibbia nel medio Evo*, Bologna, il Mulino, 1972, p. 17 asserisce che «in Italia, dove la tradizione di un laicato letterato era più forte, noi sappiamo di una predicazione occasionale da parte di un podestà o di un ufficiale di corte, tollerato dalle autorità ecclesiastiche». Probabile il riferimento ad Albertano da Brescia, per il quale S. GAVINELLI, *Albertano da Brescia († post 1251)*, in *Autographa. 1.2. Giuristi, giudici e notai (sec. XII-XV)*, a cura di G. Murano. Introduzione di A. Padovani, Imola, La Mandragora, 2016, p. 15. Per i limiti assegnati da Innocenzo III alla predicazione dei primi compagni di s. Francesco, si v. F. CARDINI, *Francesco d'Assisi*, Milano, Mondadori, 1989, p. 34.

<sup>53</sup> HENRICI DE SEGUSIO In *Primum Decretalium librum commentaria...*, fol. 54vb, n. 4 ad x 1.6.28; fol. 79ra, n. 5 ad x 1.6.56.

<sup>54</sup> HENRICI DE SEGUSIO In *Quintum Decretalium librum commentaria...*, ed. cit., fol. 55ra, nn. 4-5 ad x 5.18.2.

<sup>55</sup> HENRICI DE SEGUSIO In *Primum Decretalium librum commentaria...*, fol. 88ra, n. 9 ad x 1.9.4.

Limitate le concessioni: «episcopus autem iurisdictionem habens debet habere vicarium laicum qui in criminalibus iustitiam teneat». <sup>56</sup> Per il resto, talvolta possono essere chiamati «ad auxiliandum». <sup>57</sup> È loro consentito «dicere in silentio orationes et psalmos qui dicuntur in horis», ma non «in modum officii». <sup>58</sup> Il timore per la violenza dei «laici nobis oppido infesti» <sup>59</sup> è infine esplicito.

Cose vecchie, certo, che si riassumono nell'affermazione «potius enim deberent laici obedire viris ecclesiasticis quam praecipere». <sup>60</sup> Qui, però, inte-

<sup>56</sup> HENRICI A SEGUSIO, *Aurea Summa...*, col. 1089, n. 7 ad x 3.50.

<sup>57</sup> HENRICI DE SEGUSIO *In Secundum Decretalium librum commentaria...*, fol. 2rb, n. 1 ad x 2.1.2.

<sup>58</sup> HENRICI DE SEGUSIO *In Tertium Decretalium librum commentaria...*, ed. cit., fol. 161rb, nn. 13-15 ad x 3.41.1.

<sup>59</sup> HENRICI DE SEGUSIO *In Tertium Decretalium librum commentaria...*, fol. 46rb, n. 5 ad x 3.10.6. Evidente la ripresa da C. 2, q. 7, c. 14: «Laici in accusatione episcoporum audiendi non sunt, quia oppido eis quidam infesti sunt». Il passo si trovava già nelle *Decretales Pseudo-Isidorianae et Capitula Angilramni ad fidem librorum manuscriptorum recensuit, postea indicavit P. HINSCHIUS*, Lipsiae, Tauchnitz, 1863, p. 230, III, attribuito agli *Eusebii Decreta papae*: «oppido eis [sc. episcopis] quidem [laici] infesti existunt». A comprovare quanto «terribiliores» siano i *potentes laici* rispetto ai chierici, Enrico adduce la propria esperienza, che ha visto un gran conte esercitare il suo dominio su un «pauper episcopus» (HENRICI DE SEGUSIO, *In Primum Decretalium librum commentaria...*, fol. 203va, nn. 10-11 ad x 1.42.2). Si tratta, in realtà, di un fenomeno che, al suo tempo, riguarda sempre più le autorità comunali, pronte a violare i privilegi della Chiesa. Nel 1215 il quarto concilio lateranense si scaglia contro «rectores et consules civitatum» che «onera imponunt ecclesiis»: *Conciliorum oecumenicorum decreta*, a cura di J. Alberigo, J. A. Dossetti, P.-P. Joannou, C. Leonardi, P. Prodi, consultante H. Jedin, Bologna, Istituto per le scienze religiose, 1973, p. 221, 19. È solo un esempio, largamente attestato nella storia d'Italia, anche a più bassi livelli: «patroni, seu vicedomini et advocati se in tantam insolentiam erexerunt, quod non solum, cum vacantibus debet ecclesiis de pastore idoneis provideri, difficultates ingerunt et malitias, verum etiam de possessionibus et aliis bonis ecclesiasticis pro sua voluntate ordinare praesumunt et, quod horrendum est dicere, in necem praelatorum prorumpere non formidant» (p. 254, 45). Fuori d'Italia le cose non sono molto diverse, anche se mutano i soggetti protagonisti delle violenze. Anche qui, solo un esempio tratto dal *Concilium Roffiacense (1258)*, I: «Cum milites et tyranni et fere omnes laici, prout dicit canon, 'clericis oppido sint molesti' [...] milites, communitates et barones, rustici et burgenses» (*Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio in qua, praeter ea quae Phil. Labbeus et Gabr. Cossartius et novissime Nicolaus Coleti in lucem edidere ea omnia insuper in suis locis optime disposita exhibentur, quae J. D. MANSI archiepiscopus Lucensis evulgavit, editio novissima ab eodem optime merito praesule potissimum favorem etiam et opem praestante Em. mo cardinali D. Passioneo... curata...* t. 23 ab anno MCCXXV usque ad annum MCCLXVIII, Venetiis, 1779, col. 983). Lamentele e condanne al vento, se Bonifacio VIII, ad VI 3.23.3, sarà costretto a ripetere: «Clericis laicos infestos oppido tradit antiquitas [...] dum suis finibus non contenti nituntur in vetitum» imponendo «onera gravia», tasse e collette ai chierici che, inoltre, tentano di asservire. Cfr. L. SANTIFALLER, *Zur original-Überlieferung der Bulle Papst Bonifaz' VIII. 'Clericis laicos' von 1296 Februar 25*, «Studia Gratiana» XI (1967), pp. 69-90.

<sup>60</sup> HENRICI DE SEGUSIO *In Quintum Decretalium librum commentaria...*, fol. 98rb, n. 1 ad x 5.37.12.

ressa altro, per tentare di comprendere cosa pensi l'Ostiense di un fenomeno che ormai doveva essere sotto i suoi occhi, cioè l'accesso dei laici entro il recinto del diritto canonico.

La questione è da lui affrontata fin dalle prime battute della *Summa aurea*. Da un lato si pongono – afferma – i «religiosi», specialmente i cisterciensi, i domenicani e i frati minori che, guidati dalla teologia,<sup>61</sup> sono dediti alla contemplazione e disinteressati alle cose del mondo. Dall'altro stanno i giudici e gli avvocati che conducono vita attiva e servono la legge romana. «Ex premissis patet fore duo genera hominum, scilicet laicorum et religiosorum. Et duo genera scientiarum, divinae scilicet et civilis». Non basta, perché «sine dubio addere possumus tertium genus, ex ingenio quasi permixtum: nos enim clerici saeculares quos oportet Domino famulari et etiam curare, ne pereant possessiones ecclesiasticae, in medio istorum sumus positi, tamquam centrum. Aliud est enim genus religiosorum, aliud clericorum saecularium».<sup>62</sup>

La costruzione di questo testo intende effettivamente correggere la tradizionale bipartizione prospettata, come s'è visto, da C. 12, q. 1, c. 7: «duo sunt genera Christianorum. Est autem unum genus, quod mancipatum divino officio et deditum contemplationi et orationi, ab omni strepitu temporarium cessare convenit: ut sunt clerici... Aliud vero genus est Christianorum, ut sunt laici» cui è concesso di occuparsi delle faccende mondane. Laddove, però, il canone graziano parla di 'clerici', Enrico da Susa parla di 'religiosi' perché a loro, in particolare (anzi, solo a loro, propriamente) spetta la contemplazione e la preghiera, lontano dallo strepito delle aule giudiziarie. Tutti costoro non possono dirsi chierici, se questo termine deve valere ad indicare – nella sua prospettiva – solo i chierici secolari (com'era lo stesso Ostiense) impegnati nella tutela dei diritti della Chiesa sia in rapporto col mondo esterno, sia nell'organizzazione interna dell'istituzione ecclesiale.<sup>63</sup>

Per sviluppare la sua argomentazione Enrico da Susa invoca x 1.31.12,<sup>64</sup> d.a. D. 39, c. 1, C. 16, q. 1, c. 20,<sup>65</sup> x 1.9.10.11, x 1.6.41 ed x 2.3.5. Il «tertium genus», misto tra teologi e civilisti e collocato in posizione mediana rispetto

<sup>61</sup> HENRICI A SEGUSIO, *Aurea Summa...*, coll. 5-6, n. 8.

<sup>62</sup> HENRICI A SEGUSIO, *Aurea Summa...*, col. 6, n. 9.

<sup>63</sup> Cfr. HENRICI DE SEGUSIO *In Tertium Decretalium librum commentaria...*, fol. 161rb, n. 15 ad x 3.41.1: «laicos autem intelligas etiam templarios et hospitalarios, nec non cistercienses et fratres minores et alios conversos qui clerici non sunt». Il riferimento è a quei frati minori che – come s. Francesco – non hanno chiesto d'essere sacerdoti.

<sup>64</sup> Laddove la gl. *saeculares* osserva: «clerici ideo dicuntur saeculares, quia ad modum etiam laicorum, qui vere saeculares dicuntur, possunt proprium habere et inde facere pro sua voluntate» (come, ad esempio, i canonici secolari).

<sup>65</sup> Ove è detto che ai monaci è vietata la «causarum cognitio», dato che debbono attendere alla preghiera e al lavoro manuale.

ad essi, conduce un tipo di vita ch'è anch'esso misto. È dunque necessario che possieda una scienza parimenti mista, in grado di governare, difendere e dirigere le cose spirituali come le temporali.

In conclusione, si danno pertanto tre generi di scienza: quella civile, quella teologica, quella canonica. Quest'ultima, ricomprendendo le altre due, abbraccia tutto il diritto, sia quello divino che quello umano. È scienza delle scienze e arte delle arti, sebbene il diritto civile usurpi per sé tale etichetta.<sup>66</sup> Vero è, piuttosto, che il diritto canonico gli è ben superiore, dal momento che, per suo tramite, si governano le cose spirituali e temporali. Nel suo essere un *quid mixtum* la canonistica riflette non solo la dignità dell'uomo – insieme di spirito e di corpo – ma ancor più la figura di Cristo, vero dio e vero uomo. Di tale eccellenza<sup>67</sup> gli unici detentori sono i chierici secolari: «nos clerici»; «ministri etiam legis civilis, scilicet laici, subsunt ministris iuris canonici, scilicet clericis» che, semmai, «ipsos vocant ad iuvandum [...] et ipsos distringunt iustitiam facere».<sup>68</sup>

La netta separazione dei ruoli, nella Chiesa, riferibile a chierici e laici, che caratterizza il pensiero dell'Ostiense, conduce all'esito appena indicato: epperò prospettato quasi sottovoce, per allusioni, non in termini *tranchant*, come pur ci si potrebbe attendere dal carattere di un uomo deciso, spesso rigido nell'affermare le proprie opinioni.

Forse, egli pare rendersi conto che la rivendicazione di certi privilegi tradi-

<sup>66</sup> In verità, non conosco un'opera giuridica che affermi ciò. «Ars artium», viceversa, è detta, da Pietro Hispano e dai *logici moderni*, la dialettica: S.-CH. PARK, *Die Rezeption der mittelalterliche Sprachphilosophie in der Theologie des Thomas von Aquin. Mit besonderer Berücksichtigung der Analogie*, Leiden-Boston-Köln, Brill, 1999 («Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters», 65), p. 33. Cfr. L. M. DE RIJK, *Logica modernorum*. 2.2, *The origins and early development of the theory of supposition*, Assen, Van Gorcum, 1962, p. 417, 24.7 (*Logica cum sit nostra*). In generale, si rinvia alla lettura di G. D'ONOFRIO, *Fons scientiae. La dialettica nell'Occidente tardo-antico*, Napoli, Liguori, 1986. Nel secolo XIII è la teologia che contende alla dialettica il titolo di *ars artium* e *scientia scientiarum*: G. R. EVANS, *Old arts...*, cit., p. 95. Cfr. I. BIFFI, *Figure medievali della teologia*. Presentazione di M. D. Chenu. Prefazione di G. Colombo, Milano, Jaca Book, 1992.

<sup>67</sup> Negli stessi anni in cui Enrico da Susa scrive la *Summa*, s. Bonaventura oppone, sotto il profilo del metodo scientifico, la superiorità della teologia sul diritto canonico. Mentre, infatti, questo indaga *per rationes quia*, quella si serve di *rationes propter quid*, «tamquam scientiae superioris»: DOCTORIS SERAPHICI S. BONAVENTURAE S. R. E. Episc. Card. *Commentaria in quatuor libros Sententiarum magistri Petri Lombardi*, l. IV, q. 3, *conclusio*, in SANCTI BONAVENTURAE *Opera Omnia*, t. IV, Quaracchi, Collegium S. Bonaventurae, 1889, p. 488. Parimenti critiche le posizioni di s. Alberto Magno e s. Tommaso: H. KALB, *Die Autorität von Kirchenrechtsquellen im 'theologischen' und 'kanonistischen' Diskurs. Die Perspektive der frühen Dekretistik (Rufinus-Stephan von Tournai-Johannes Faventinus). Einige Anmerkungen*, «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte» 115 (1998), pp. 313-314; M. MACCARRONE, *Teologia e diritto canonico nella Monarchia*, III, 3, «Rivista di storia della Chiesa in Italia» 5 (1951), pp. 7-42.

<sup>68</sup> HENRICI DE SEGUSIO *In Quintum Decretalium librum commentaria...*, fol. 88va, n.2 ad x 5.33.28.

zionalmente garantiti ai chierici è ormai destinata a cedere di fronte all'incalzare dei fatti. Fatti che vedono i laici protagonisti non solo nella vita politica, culturale ed economica, ma pure ecclesiale. Il vecchio mondo rispecchiato nel triplice ordine – *oratores, bellatores, laboratores* – è stato demolito dalle società comunali con la loro interna mobilità, con l'affermazione di nuove figure professionali. Ormai non vi sono più soltanto lavoratori della terra (come si legge a C. 12, q. 1, c. 7!) o poveri artigiani che vivono del lavoro delle proprie mani, ma grandi commercianti, banchieri ed intellettuali spesso usciti dalle nuove Università. Se alcuni, per mantenersi, colà, agli studi, s'erano fatti *clerici*, ricevendo gli ordini minori, ciò non significava che fossero animati da autentica vocazione religiosa: quanto, piuttosto, che intendevano godere di benefici economici e di *status*, per poi tornare nel mondo e vivere da laici.<sup>69</sup>

Ad ogni modo, il *laicus* non è più riducibile all'*ydiota* rozzo ed illetterato: qualcuno è già di gran lunga più istruito di molti ecclesiastici. Quando non lo è, aspira ad accrescere le proprie conoscenze, anche per quanto riguarda l'istruzione religiosa, come rilevato dagli studi accurati di Gilles Gerard Merseman.<sup>70</sup> Senza dire, poi, di un s. Francesco, che pur dicendosi «ignorans et ydiota», rifulge di luce straordinaria ed esemplare, irriducibile a schemi mentali tradizionali.<sup>71</sup>

<sup>69</sup> J. W. BALDWIN, *Masters at Paris from 1179 to 1215: a Social Perspective*, in *Renaissance and Renewal in the Twelfth Century*, a cura di R. L. Benson, G. Constable, Oxford, Clarendon Press, 1982, pp. 141-143; R. G. WITT, *L'eccezione...*, cit., p. 431 afferma che la condizione clericale poteva essere un obiettivo attraente anche per i maestri, che in questo modo si assicuravano un certo sostegno economico quando divenivano anziani.

<sup>70</sup> Basti il rinvio a *Ordo fraternitatis. Confraternite e pietà dei laici nel Medioevo*. In collaborazione con G. P. Pacini, I-II, Roma, Herder, 1977 («Italia Sacra. Studi e documenti di storia ecclesiastica», 24-26). Cfr. anche A. VAUCHEZ, *I laici...*, cit., pp. 111-147 e a cura di M. GAZZINI, *Confraternite e società cittadina nel medioevo italiano*, Bologna, CLUEB, 2006.

<sup>71</sup> *Testamento*, 4; *Al capitolo e a tutti i frati*, 5. Sulla volontà di Francesco di restare laico (accetterà poi d'essere ordinato diacono solo per obbedienza) si v. C. LEONARDI, *Introduzione a La letteratura francescana. 1. Francesco e Chiara d'Assisi*, a cura di C. Leonardi, commento di D. Salvi, Milano, Mondadori, 2004, pp. XLV-L. Si v. pure K. ESSER, *Origini e inizi del movimento e dell'ordine francescano*, Milano, Jaca Book, 1975, pp. 45-49. Del Poverello «uomo semplice e illetterato», parla Giacomo di Vitry nell'*Historia Occidentalis*, I, II, 32 (*Fonti francescane. Scritti e biografie di san Francesco d'Assisi. Cronache e altre testimonianze del primo secolo francescano. Scritti e biografie di santa Chiara d'Assisi*, Padova, Messaggero, 1980, p. 1913, 14, 2227). La pretesa ignoranza dei francescani fu talvolta occasione di scherzo da parte di alcuni domenicani: SALIMBENE DE ADAM, *Cronica*. Nuova edizione a cura di G. Scalia, I, Bari, Laterza, 1966, pp. 343-364: «Dicunt etiam quod transierunt per homines ydiotas, quando transeunt per loca fratrum minorum». La semplicità di Francesco è condivisa anche dai suoi compagni. Così dice Rufino di sé: «non ho la grazia del predicare e sono semplice e idioto» (*I fioretti di san Francesco*, a cura di G. D. Bonino, Torino, Einaudi, 1972, p. 90, xxx).

## 6. L'IMPEGNO A LARGO RAGGIO DEI GIURISTI LAICI NELLA CHIESA

Non posso, certo, inoltrarmi qui per un percorso, da altri già battuto, che indaghi il ruolo complessivo giocato dai laici, nella Chiesa. Il mio proposito è più limitato e punta a porre in luce il contributo dei giuristi ad una nuova coscienza laicale nella comunità ecclesiale. Per Giovanni d'Andrea – il più illustre degli allievi di Egidio Foscherari – le resistenze opposte dall'Ostiense all'insegnamento del diritto canonico da parte dei laici sono senz'altro superate. Gli basta citare l'opinione di Francesco da Vercelli: «arguit Fran(ciscus) quod doctores decretorum praecedere debent, etiam si sint laici, doctores legum». <sup>72</sup> Giovanni, piuttosto, non perde l'occasione per criticare «quidam magistri canonistae» – parrebbe di capire, chierici – che si accostano alle fonti «quasi legerent alphabetum» e le espongono «nihil addentes, vel minuentes, apparatus legum sicut textum». <sup>73</sup>

Per appartenere alla comunità dei salvati – afferma – non si deve guardare ad altro che all'onestà della vita, di cui danno prova anche laici e coniugati. <sup>74</sup>

La valorizzazione dell'apporto laicale al bene della Chiesa è presente anche nel maggiore canonista del secondo Trecento, Giovanni da Legnano: «preces impersonales concernentes statum publicum universalis Ecclesie non sunt preces corruptive, ymo sunt preces meritorie. Licet, ymo tenetur, quilibet catholicus tales porrigere preces pro statu et conservatione sancte Ecclesie Dei». <sup>75</sup> Nella drammatica lacerazione seguita all'elezione di Urbano VI, con uno scisma già in atto, «interest cuiuslibet catholici tractare et deliberare impersonaliter quod expediat, ymo et personaliter suadendo, consulendo et inducendo». <sup>76</sup> «Impersonaliter»: dunque obiettivamente, so-

<sup>72</sup> IOANNIS ANDRAE, *I.C. Bononiensis omnium canonici iuris interpretum facile principis In Secundum Decretalium Librum Novella Commentaria ab exemplaribus variis per Petrum Vendraminum in Pontificio Venetiarum foro Advocatum, mendis quibus referta erant, diligenter expurgatis, nunc impressa*, Venetiis, 1612, fol. 7ra, n. 3 ad x 2.1.8.

<sup>73</sup> IOANNIS ANDRAE, *In Quintum Decretalium Librum*, ed. cit., fol. 129ra, n. 3 ad x 5.39.14.

<sup>74</sup> IOANNIS ANDRAE, *In Tertium Decretalium Librum*, ed. cit., fol. 148ra, n. 3 ad x 3.31; fol. 45rb, n. 3 ad x 3.6.2 ove, per la «spiritualis fraternitas» si terrà conto della «persona literata propter maturitatem consilii, quod sibi inest» anche se «laicus coniugatus». Uno spunto polemico (anche nei confronti dell'Ostiense?) si coglie a fol. 148ra, n.4 ad x 3.31: «Oppo. Ad rubricam quod male situta, praecedere enim debebat tractatus religiosorum tractatum saecularium clericorum, cum illi sanctiores sint et iustiores et sic maiores». Contro i chierici secolari, che alla teologia preferiscono il diritto canonico s'era pronunciato anche l'inquisitore Rolando da Cremona: R. PARMEGGIANI, *Rolando da Cremona († 1259) e gli eretici. Il ruolo dei frati Predicatori tra escatologismo e profezia*, «Archivum Fratrum Praedicatorum» 79 (2009), p. 51.

<sup>75</sup> B. PIO, *De fletu ecclesie*. *Giovanni da Legnano*, Legnano, Banca di Legnano, 2006, p. 226.

<sup>76</sup> B. PIO, *De fletu ecclesie...*, cit., p. 225. Su queste vicende, B. PIO, *Giovanni da Legnano intellettuale e uomo politico nell'Europa del Trecento*, Bologna, BUP, 2018, pp. 49-69. Il *De fletu* fu ultimato nel 1378.

lo per amore alla Chiesa; ma pure «personaliter», perché nessun fedele può sottrarsi alla sua responsabilità. Ancora un passo innanzi ed altri giuristi si spingeranno ad affermare che qualsiasi cristiano, anche di umile condizione, può levare alta la propria voce a favore dell'unità della Chiesa. Così farà una semplice, ma indomabile donna, Caterina da Siena.<sup>77</sup>

Se il compito di provvedere al bene della sposa di Cristo può spettare ad un *quivis de populo christiano*, esso incombe maggiormente sui più dotti, pur se laici. Basterebbe rileggere i *consilia* rilasciati in occasione del Grande Scisma per constatare che, spesso, l'argomentazione giuridica è sorretta da notevole padronanza delle Sacre Scritture e della teologia.<sup>78</sup> Della teologia, appunto: e a questo proposito si potrebbe affiancare al quesito 'quando e come i laici sono stati ammessi allo studio e all'insegnamento del diritto canonico', un altro, simile: 'quando e come alcuni laici sono stati ammessi allo studio e all'insegnamento nelle scuole di teologia?'. Resta l'esempio di Abelardo che, ancora laico,<sup>79</sup> entra nella scuola di Laon nel 1113 e uscito di lì comincia ad insegnare teologia a Parigi. Cosa allora possibile, dato che l'avvio di una scuola di teologia, sulle rive della Senna, era del tutto libero e bastava avere acquisito fama anche solo come maestri di logica.<sup>80</sup> L'intero problema – assai complesso – dovrà pur essere ripreso in altra sede: ma non si potrà fare a meno di osservare che, dalla seconda metà del '200 (di nuovo, a Parigi) lo studio delle opere di Aristotele spinse alcuni *artista*e a confrontarsi con temi di natura teologica, avviando un confronto acceso con i chierici depositari dell'ortodossia cristiana.<sup>81</sup> Se questi sono ormai gli unici ed indiscussi titolari

<sup>77</sup> Cfr. le relazioni contenute in *Atti del simposio internazionale cateriniano-bernardiniano, Siena, 17-20 aprile 1980*, a cura di D. Maffei, P. Nardi, Siena, Accademia degli Intronati, 1982.

<sup>78</sup> A. PADOVANI, *Consilia e tractatus...*, cit., p. 440; H. SCHUESSER, *Sacred Doctrine and the Authority of Scripture in canonistic Thought on the Eve of the Reformation*, in *Reform and Authority in the Medieval Church*, a cura di G. F. Lyttle, Washington D.C., Catholic University, pp. 55-68.

<sup>79</sup> È noto che Eloisa, nel tentativo di stornare Abelardo dal proposito di sposarla, gli ricorda il suo stato di chierico e canonico: ma quest'ultima dignità dovette essere raggiunta quando egli divenne *magister* a Nôtre Dame, dunque verso il 1114-15. Si v. R. PÉROUD, *Eloisa e Abelardo*. Editoriale di J. Leclercq, introduzione e traduzione di C. Marabelli, Milano, Jaca Book, 1991, pp. 58-59.

<sup>80</sup> W. J. COURTENAY, *The Institutionalization of the Theology*, in *Learning Institutionalized...*, cit., a cura di J. Van Engen, p. 247. Anche Amaury de Béne, sul finire del secolo, passa dall'insegnamento delle arti alla teologia: con effetti disastrosi, però, sul piano dell'ortodossia. Per questo e per altri motivi, la prassi cambierà fin dai primi anni del '200 (p. 251).

<sup>81</sup> L. SILEO, *La prima stagione della teologia universitaria (1200-1274)*, in *Storia della teologia nel Medioevo. II. La grande fioritura*, Casale Monferrato, Piemme, 1996, pp. 515-517. Per una visuale d'insieme, sempre utile E. GILSON, *La filosofia nel medioevo. Dalle origini patristiche alla fine del XIV secolo*. Presentazione di M. Dal Pra, Firenze, La Nuova Italia, 1973, pp. 669-679; C. VASOLI, *La filosofia medievale*, Milano, Feltrinelli, 1980, pp. 330-337; F. ALESSIO, *Teologia e metafisica*, in P. ROSSI, C. A. VIANO, *Storia della filosofia. 2. Il Medioevo*, Roma-Bari,

delle cattedre di Sacre Scritture, accade comunque che tra i loro uditori liberi vi siano anche dei laici, sia nelle scuole dei mendicanti aperte in città non universitarie, sia a Parigi come ad Oxford. Inizialmente sono addirittura numerosi, attratti dal prestigio dei professori non meno che dalla gratuità dei corsi.<sup>82</sup> Qualcosa di simile dovette avvenire anche in Italia, se è vero – e d'altronde ben noto – che il giovane Dante seguì le lezioni di teologia, a Firenze, tenute dai francescani a S. Croce e dai domenicani a S. Maria Novella.<sup>83</sup> Ne trasse un insegnamento destinato – non è necessario insistervi – a sorreggere tutta l'ispirazione della *Commedia*.<sup>84</sup>

Ma v'è altro ancora, perché dopo gli antecedenti remoti di Burgundio Pisano,<sup>85</sup> di Ugo e Pietro Eteriano, studenti di teologia in Francia,<sup>86</sup> di Ma-

Laterza, 1994, pp. 370-392; G. C. GARFAGNINI, *La nuova immagine del mondo*, in *Storia della filosofia*. 2..., cit., pp. 237-257. Ma esiste una bibliografia specialistica, sul tema, che non è possibile, qui, riferire in dettaglio (da ultimo A. CÔTÉ, *Boecio de Dacia, la eternidad del mundo y la doble verdad. Retorno sobre un viejo problema*, e M. PÉREZ CARRASCO, *El filósofo, el poeta, los historiadores. La figura de Siger de Brabante en la Divina Commedia*, in *Philosophia Artistarum. Discusiones filosóficas de los maestros de artes de Paris, siglos XIII-XIV*, a cura di V. Buffon, V. Cervera Novo, G. Fernández Walker, S. Bohdziewicz, Santa Fe, Arg., UNL, 2018, pp. 129-177; 341-347). Osservo solamente che anche a Bologna si avvertono tracce dei fermenti parigini: Anselmo da Como non esita a sostenere che «layci et saeculares philosophi» non sono tenuti a tener conto delle «auctoritates Sanctorum» intorno alla questione dell'origine del mondo. Cfr. *La filosofia in Italia ai tempi di Dante*, a cura di C. Casagrande, G. Fioravanti, Bologna, il Mulino, 2016, p. 104.

<sup>82</sup> J. VERGER, *Studia mendicanti e università*, in *Il pragmatismo degli intellettuali...*, a cura di R. Greci, cit., pp. 155-156.

<sup>83</sup> Non è un caso isolato. A Montpellier Arnaldo da Villanova aveva studiato alla scuola dei domenicani, ove addirittura «legit eam solempniter»: V. DE FRAJA, *Premessa* a MAIO BARENSENIS, *Expositio...*, (oltre, n. 87), p. LXX.

<sup>84</sup> Per la cultura teologico-filosofica del sommo poeta, E. GILSON, *Dante e la filosofia*. Editoriale di C. Marabelli, Milano, Jaca Book, 1996; K. FOSTER, *Teologia*, in *Enciclopedia Dantesca*, 5, Roma, Enciclopedia Italiana, 1976, pp. 564-568. Certo, all'insegnamento della teologia erano ammessi solo «viri religiosi sacre lectionis studio dediti et in lege Domini eruditi, doctores utique theologici»: *I più antichi statuti della Facoltà teologica dell'Università di Bologna pubblicati per la prima volta da F. EHRLE S.I. Contributo alla storia della Scolastica medievale*, Bologna, ISTUB, 1932 («Universitatis Bononiensis Monumenta», 1), p. 101. La matricola degli addottorati (1364-1500) annovera comunque solo chierici, pp. 102-127. A Parigi le ricerche condotte da J. W. BALDWIN, *Masters at Paris from 1179 to 1215: a Social Perspective, in Renaissance and Renewal in the Twelfth Century*, a cura di R. L. Benson, G. Constable, Oxford, Clarendon Press, 1982, pp. 138-172, hanno evidenziato la costante (ed esclusiva) presenza di ecclesiastici, poi destinati ad alte cariche nella Chiesa, entro le scuole di teologia.

<sup>85</sup> G. MURANO, *Burgundio da Pisa*, in *Autographa. I.1. Giuristi, giudici e notai (sec. XII-XV)*, a cura di G. Murano, con la collaborazione di G. Morelli, Bologna, CLUEB, 2012, pp. 3-6.

<sup>86</sup> A. DONDAINE, *Hugues Éthérien et Léon Toscan*, «Archives d'histoire doctrinale et littéraire du Moyen Âge» 19 (1952), pp. 67-134.

ione da Bari,<sup>87</sup> di Vacario,<sup>88</sup> altri laici dimostreranno, nel corso del Trecento e del Quattrocento, una competenza teologica di rilievo,<sup>89</sup> fino al punto di comporre trattati in questa disciplina. Così Giovanni da Legnano, autore di un *De adventu Christi* (ca. 1375), un *De virtutibus theologicis* (1364-72) e ancor prima, in età giovanile, una *Summa de confessione*:<sup>90</sup> tema, questo, sul quale si cimenta anche Antonio da Budrio.<sup>91</sup> Di Giacomo Zocchi, altro giurista, è un *De tempore sumendi eucharistiam*.<sup>92</sup>

Dal finire del Trecento e per tutto il secolo seguente sono poi molti i giuristi che si pronunciano sull'usura, argomento che, evidentemente, implicava valutazioni di ordine teologico e sul quale, pertanto, si andavano esprimendo prelati di fama come s. Antonino da Firenze o predicatori come s. Bernardino da Siena (per non citare che i più noti).

<sup>87</sup> MAIO BARENSIS, *Expositio orationis Dominicæ*, a cura di V. De Fraja, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 2015 («Istituto Storico Italiano per il Medio Evo. Fonti per la storia dell'Italia medievale. Antiquitates», 43).

<sup>88</sup> A. PADOVANI, *Roberto di Torigni, Lanfranco, Imerio e la scienza giuridica anglo-normanna nell'età di Vacario*, «Rivista Internazionale di Diritto Comune» 18 (2007), pp. 133-140. Valutazioni qua e là diverse sono espresse da P. LANDAU, *The Origins of Legal Science in England in the Twelfth Century: Lincoln, Oxford and the Career of Vacarius*, in *Readers, Texts and Compilers in the Earlier Middle Ages. Studies in Medieval Canon Law in Honour of L. Fowler-Magerl*, a cura di M. Brett, K. Cushing, Farnham-Burlington, Routledge, 2009, pp. 172-178. J. TALIADOROS, *Law and Theology in Twelfth-Century England. The Works of Master Vacarius (c. 1115/20-c. 1200)*, Turnhout, Brepols, 2006, p. 4 ritiene che Vacario prendesse gli ordini religiosi in Inghilterra. Se l'appellativo 'clericus' può essere anche inteso come 'clerk' (ad es. «clericus archiepiscopi [Theobaldi]»), è comunque vero che (p. 6) egli figura in veste di canonico secolare a Southwell. Dissento, tuttavia, da Taliadoros circa la supposizione che Vacario compisse la sua preparazione teologica nell'isola. Ho sottolineato la formazione teologica di Imerio e degli allievi fin da *Perché chiedi il mio nome? Dio natura e diritto nel secolo XII*, Torino, Giappichelli, 1997, *passim*.

<sup>89</sup> A. PADOVANI, *La cultura teologica di Giovanni d'Andrea*, «Bulletin of Medieval Canon Law» 35 (2018), pp. 255-287; per lo *Hieronymianus*, O. CONDORELLI, *Giovanni d'Andrea e dintorni...*, cit., pp. 125-145, che sottolinea la presenza di testi teologici e religiosi nella biblioteca di Giovanni Calderini (p. 102).

<sup>90</sup> B. PIO, *Giovanni da Legnano...*, cit., pp. 30, 34; G. MAZZANTI, *Una Summa de confessione attribuita a Giovanni da Legnano*, in *Scritti di storia medievale offerti a M.C. De Matteis*, a cura di B. Pio, Spoleto, CISAM, 2011, pp. 395-412.

<sup>91</sup> G. MAZZANTI, *A proposito della Summula in foro poenitentiali di Bérenger Frérol e di due opere sulla confessione attribuite a Giovanni da Legnano e ad Antonio da Budrio*, «Historia et Ius. Rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna», www.historiaetius.eu: 10/2016, paper 19, pp. 1-20; A. PADOVANI, *Giustizia e lavoro nelle Summae di Antonino da Firenze, Angelo da Chivasso e Giovanni Battista Trovamala*, in *Der Einfluss der Kanonistik auf die Europäische Rechtskultur, 5: Das Recht der Wirtschaft*. (Norm und Struktur. Studien zum Sozialen Wandel in Mittelalter und früher Neuzeit, in Verbindung mit G. Althoff, H. Duchhardt, P. Landau, K. Schreiner, G. Schwerhoff, herausgegeben von G. Melville), a cura di A. von Mayenburg, O. Condorelli, F. Roumy, M. Schmoeckel, Köln-Weimar-Wien, Böhlau, 2016, p. 403; G. MURANO, *Antonio da Budrio (1358ca.-1408)*, in *Autographa 1.2...*, cit., p. 154.

<sup>92</sup> G. MURANO, *Giacomo Zocchi († 1457)*, in *Autographa 1.2...*, cit., p. 228.

## 7. PER CONCLUDERE

È tempo, ormai, di concludere questa indagine che altri potranno estendere in varie direzioni. Dal tempo di Graziano, che si fa portavoce delle tensioni suscitate dalla lotta per le investiture, al Quattrocento, l'atteggiamento della Chiesa è mutato profondamente. Ai laici si sono dischiusi spazi operativi prima inimmaginabili. Sono lontani i tempi nei quali il laico Arialdo, a Milano, poteva affermare: «videtur nobis ratum, ut ius ecclesiasticum doctor exhibeat ecclesiasticus, non ydiota laicus». <sup>93</sup> La nascita dell'Università, a Bologna, e le istituzioni comunali che sorgono dentro e fuori d'Italia, immettono sulla scena laici non soltanto altamente istruiti, ma in grado di proporsi, da metà '200 in poi, <sup>94</sup> come canonisti: e quasi sempre, i migliori.

È una svolta che non esito a definire epocale, prodotta per la forza dei fatti, come conseguenza dell'apertura della canonistica al diritto romano e pertanto dell'edificazione del *ius commune*. Se è vero che il canonista non può restare soltanto tale, è altrettanto vero che il civilista non può permettersi di ignorare a lungo il diritto canonico senza escludersi dalla sua attività professionale. <sup>95</sup>

<sup>93</sup> ARNULFI, *Gesta archiepiscoporum mediolanensium* ediderunt L. C. Bethmann, W. Wattenbach, in M. G. H., *Scriptorum* t. 8, Hannoverae, Hahn, 1848, p. 22, c. 17, anno 1059. Si v. O. CAPITANI, *Storiografia e riforma della Chiesa in Italia (Arnolfo e Landolfo Seniore di Milano)*, in *La storiografia altomedievale, 10-16 aprile 1969, II*, Spoleto, CISAM, 1970 («Settimane di studio del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medio Evo», 17), p. 610.

<sup>94</sup> Anche se Corrado di Megenberg, a metà Trecento, in Germania, continua a ripetere che «istud genus hominum [sc. layci] regere non debent clerum, sed potius regi ab eo», giacché «genus laycorum ignorantiam retinuit»: R. IMBACH, *Laien in der Philosophie des Mittelalters. Hinweise und Anregungen zu einem Vernachlässigten Thema*, Amsterdam, Grüner, 1989, p. 24.

<sup>95</sup> K. PENNINGTON, *Legista sine canonibus parum valet, canonista sine legibus nihil*, «Bulletin of Medieval Canon Law» 34 (2017), pp. 245-258; A. ERRERA, *La natura ancipite della massima: legista sine canonibus parum valet, canonista sine legibus nihil*, «Historia et Ius. Rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna», [www.historiaetius.eu](http://www.historiaetius.eu): 14/2018, paper 16, pp. 1-22. Anche un *legis doctor* come Paolo da Castro è tuttavia esperto di diritto canonico: B. PIERI, *Usurai, ebrei e poteri della Chiesa nei consilia di Paolo da Castro*, Bologna, BUP, 2016 («Seminario giuridico della Università di Bologna», 282). Per altro verso Niccolò Tedeschi, pur restando canonista, dimostra di conoscere perfettamente il diritto romano ironizzando, anzi, su quei «multi [...] legistae qui doctorantur in canonibus, qui prorsus ignorant, nedum iura canonica sed etiam modum procedendi in decretis et, quod deterius est, etiam ipsas rubricas decretalium ignotas habent»: ABBATIS PANORMITANI, *Commentaria super Prima parte Secundi Decretalium libri quamplurimum iurisconsultorum, qui hucusque aliquid iis addidisse apparuerunt et nunc demum Alexandri de Nevo adnotationibus illustrata... Quibus praeter eiusdem Panormitani quaestionem quandam in Parmensi Gymnasio disputatam, Repetitionem in c. Per tuas, De arbitris in alma Bononiensi Academia editam et Interpretationem ad Clementinas epistolas que tamen omnes in veteribus codicibus reperiebantur... Et insuper adiunctum est eiusdem Panormitani Thesaurus singularium in iure canonico decisivorum nunc primum in lucem emissus annexis simul additionibus Iacobi Anelli de Bottis Iurisc. Neapol. ac Regii Consiliarii ad omnes Decretalium libros*, t. III, Venetiis, 1617, fol. 23vb, n. 3 ad x 2.1.8.

I laici entrano nelle scuole dei decretisti senza – si noti bene – che il diritto canonico si esprima in merito, né concedendo, né vietando. Le resistenze di un Ostiense – in sottotraccia, peraltro – sono superate di slancio. Nei primi decenni del Quattrocento Domenico da San Gimignano chiarisce che «licet ius canonicum sit extractum a iure divino, tamen dicitur ius humanum: quia fuit factum ad politiam humani generis»<sup>96</sup> della quale possono – e debbono – occuparsi quanti vivono nella società umana. Né potrebbe essere diversamente in un mondo ch'è mutato in profondità e vede il laicato impegnato nelle varie forme della vita civile e della cultura con una rinnovata sensibilità religiosa.

Qui ho voluto solo evidenziare il ruolo di punta giocato dai giuristi laici, forti del prestigio loro riservato dalla conoscenza e dalla pratica del diritto, scienza alla quale il medioevo maturo riserva una considerazione e un valore che per secoli non conobbe uguali.<sup>97</sup> Sicché forse non per caso, ma per riflesso dell'autorevolezza guadagnata nel campo delle leggi, alcuni giuristi laici non solo intervennero nelle discussioni aperte nel corso del Grande Scisma (accusando addirittura di eresia i pontefici contendenti, pretendendone la simultanea deposizione, chiedendo ai principi di tenerli «sub dura custodia»),<sup>98</sup> ma prendendo la parola ai concili di Pisa, Costanza e Basilea. Infine componendo scritti teologici: anche in questo caso, senza che il diritto canonico contemplatesse tale eventualità. Per Uguccione, ripreso da Lorenzo Ispano, un laico non avrebbe potuto «spirituales tractare», nemmeno per delega vescovile:<sup>99</sup> ma quell'antico divieto cosa significava, ormai, in contesti radicalmente mutati? Questione da riprendere, ma che – se non mi inganno – infrange almeno un diffuso pregiudizio, quello di una Chiesa sempre e soltanto gelosa custode dei privilegi e delle competenze

<sup>96</sup> *Casus ad vi 5.7.2*. Si noti il significativo «extractum a iure canonico». Per STEPHAN VON DORNICK (ÉTIENNE DE TORNAL, STEPHANUS TORNACENSIS), *Die Summa über das Decretum Gratiani herausgegeben von J. F. von Schulte*, Giessen, Roth, 1891, p. 1, il Decreto di Graziano espone senz'altro «divinum ius». Più netta ancora l'opinione di Ruggero Bacone: «idem ius [canonicum] est divinum, de thesauro sacrae scripturae eruendum» (A. L. GABRIEL, *Les origines...*, cit., p. 525). Per entrambi si può pertanto sostenere, implicitamente, che al diritto canonico possano dedicarsi solo gli ecclesiastici.

<sup>97</sup> A. PADOVANI, *Forma, ordine, bellezza. Variazioni su un tema*, «Rivista Internazionale di Diritto Comune» 24 (2013), pp. 73-75.

<sup>98</sup> Così Pietro d'Ancarano (A. PADOVANI, *Il consilium...*, cit., *Consilia inediti...*, cit., cfr. sopra, n. 18). Baldo degli Ubaldi sostiene che i papi dovrebbero essere forzati, addirittura, «gladio materiali adhibito»: A. PADOVANI, *Volenti o nolenti? Il pensiero politico dei canonisti del tardo Trecento*, in *Autorità e consenso. Regnum e monarchia nell'Europa medievale*, a cura di M. P. Alberzoni, R. Lambertini, Milano, Vita e Pensiero, 2017, p. 359. Lo stesso giurista arriva a bollare con insulti roventi i pontefici in lotta.

<sup>99</sup> A. M. STICKLER, *Il canonista Laurentius Hispanus*, «Studia Gratiana» IX (1966), p. 493.

clericali<sup>100</sup> e per converso, sospettosa nei confronti dei laici, anch'essi, infine, popolo di Dio.

<sup>100</sup> J. VERGER, *The first French Universities and the Institutionalization of Learning: Facultas, Curricula, Degrees*, in a cura di J. Van Engen, *Learning Institutionalized...*, pp. 13-14, scrive che la Chiesa protesse l'Università, solo chiedendo che l'insegnamento producesse l'*utilitas studentium* e il *bonum reipublice*, senza infrangere l'ortodossia: ma è un controllo che si attua solo sporadicamente, in presenza di accuse personali o scandali pubblici. L'esempio prodotto da DE FRAJA, *Premessa* a MAIO BARENSIS, *Expositio...*, cit., p. LXX riguardo ad Arnaldo da Villanova non mi pare probante. La sua colpa non consisteva nell'aver scritto in materia di religione, ma nell'aver imprudentemente espresso dottrine non ortodosse.